

Centrale Unica di Committenza - CUC Regolamento

Nuovo testo articolo 7

ART. 7 - Risorse - spese di funzionamento

1. Le spese sostenute dal servizio CUC per l'espletamento delle gare affidate dagli Enti aderenti sono a carico di questi ultimi.
2. Per ogni gara espletata l'amministrazione della stazione appaltante aderente dovrà corrispondere i seguenti importi, determinati in rapporto al valore dei lavori, forniture o servizi da porre a base di gara (comprensivo di eventuali oneri per la sicurezza) IVA esclusa:
 - a) gare inerenti lavori:
 - a. di importo inferiore ad €. 150.000,00 dovranno essere corrisposti €. 500,00;
 - b. di importo inferiore ad €. 500.000,00 dovranno essere corrisposti €. 750,00;
 - c. di importo pari o superiore ad €. 500.000,00 ed inferiore ad un milione di euro dovranno essere corrisposti €. 1.000,00;
 - d. di importo pari o superiore ad un milione di euro dovranno essere corrisposti €. 1.800,00;
 - b) gare inerenti servizi e forniture:
 - a. di importo inferiore ad €. 40.000,00 dovranno essere corrisposti €. 300,00;
 - b. di importo inferiore ad €. 221.000,00 dovranno essere corrisposti €. 400,00;
 - c. di importo inferiore a €. 750.000,00 dovranno essere corrisposti €. 750,00;
 - d. di importo pari o superiore ad €. 750.000,00 dovranno essere corrisposti €. 1.800,00.
3. Le spese per pubblicità sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere a rimborsare la CUC: nel caso in cui la gara è andata deserta, le spese sono a carico della stazione appaltante. Le spese di cui al comma 2 sono al netto dei costi per i membri delle commissioni nelle gare ad offerta economicamente vantaggiosa: costi che la stazione appaltante provvederà al rimborso dietro richiesta scritta della CUC.
4. Le spese di funzionamento della CUC, a titolo esemplificativo, servono a coprire i costi di acquisto e/o manutenzione delle attrezzature informatiche, consulenze, corsi di aggiornamento, ecc.
5. Le risorse finanziarie confluiranno all'Unione trovando collocazione in uno specifico capitolo di entrata del proprio bilancio, così come le spese troveranno l'imputazione in uno specifico capitolo in uscita.
6. Gli Enti aderenti provvedono a impegnare gli oneri a proprio carico in sede di determinazione a contrarre e a liquidare l'importo entro i 30 giorni successivi.
7. Oltre agli oneri di cui ai precedenti paragrafi, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture è riconosciuta per ogni gara espletata, la quota parte, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16. Tali importi dovranno essere versati dall'Enti aderenti a favore dell'Unione dei Comuni, per il successivo compenso ai propri dipendenti che collaboreranno al funzionamento della CUC.
8. In tutti i casi in cui la CUC si avvalga della collaborazione del personale dell'Ente aderente, gli importi di cui al precedente comma 2 del presente articolo sono ridotti del 30%.
9. Il presente articolo si applica anche agli enti che aderiscono alla CUC tramite convenzione.

Relazione: dietro indicazione dei sindaci, dopo alcuni mesi di funzionamento della CUC abbiamo provveduto a verificare la congruità degli importi richiesti agli enti aderenti e disciplinati dall'art. 7.

Dalla verifica è emerso che l'impegno richiesto al personale è assai maggiore di quello stimato inizialmente, in particolare per la complessità e articolazione dei procedimenti di gara come sono adesso disciplinati dal nuovo codice dei contratti. E questo anche in riferimento alle gare di minor importo, sotto soglia comunitaria.

D'altro lato è altresì emerso che le spese di funzionamento a carico della CUC sono state sovrastimate in quanto, fermo rimanendo i costi vivi non modificabili (es. i costi del CIG), l'unione dei comuni ottiene una buona ottimizzazione non ricorrendo a consulenze esterne ma svolgendo in house tutto il procedimento di gara. Si realizzano così limitazioni importanti dei costi complessivi. Per questo motivo è stato proposto una diminuzione di circa un terzo di tutti i costi previsti inizialmente, fermo rimanendo la possibilità un ulteriore abbattimento del 30% qualora vi sia una collaborazione della stazione appaltante superiore a quella ordinariamente prevista dal regolamento stesso.

Si chiede che la disposizione abbia carattere retroattivo e possa applicarsi a tutte le gare svolte dalla CUC nell'anno 2018.

IL RESPONSABILE DELLA CUC

dr. Paolo Grifagni